

(N. 1125)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1950

Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione finanziaria delle Amministrazioni provinciali versa nelle difficili condizioni a tutti ben note.

Per l'esercizio 1949 si è fatto largo ricorso ai rimedi straordinari contemplati dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale e successive modificazioni, autorizzando aumenti, spesso anche notevoli, delle aliquote massime contemplate per i diversi tributi del vigente testo unico per la finanza locale e provocando, in conseguenza, un notevole aumento della pressione fiscale e sensibili sperequazioni tributarie territoriali.

Ciò nonostante i disavanzi economici dei bilanci preventivi delle Amministrazioni pro-

vinciali per l'anno 1949, che non si sono potuti coprire con questi mezzi straordinari, si aggirano sui 5 miliardi e mezzo di lire.

In attesa che il Parlamento approvi il disegno di legge contenente « disposizioni in materia di finanza locale » che contribuirà ad avviare a soluzione questo problema finanziario, si è ritenuto opportuno di predisporre d'urgenza l'unito schema di legge che tende a sanare i ricordati disavanzi del 1949.

Infatti con l'articolo 1 del disegno di legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato con concessione di contributi in capitale e l'assunzione

di mutui per assicurare il pareggio economico dei bilanci deficitari delle provincie, la cui efficacia era limitata all'anno 1948, vengono prorogati per l'anno 1949.

L'ammontare dei contributi integrativi a carico dello Stato per tale anno è stato fissato nel limite massimo di 2 miliardi di lire.

Il *deficit* non coperto dal contributo statale dovrà essere ripianato mediante assunzione di mutui. Ed a tal proposito con l'articolo 2, si

dichiarano applicabili per l'anno 1949 le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 11 gennaio 1945, n. 51, concernenti norme per la concessione di mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni locali.

Gli articoli 3, 4 e 5 del menzionato disegno di legge contengono le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli illustrati articoli 1, 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle provincie gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Art. 2.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi.

Alla differenza del disavanzo economico, non coperta da contributo statale sarà provveduto con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 3.

I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la Finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il Tesoro e per le Finanze.

Art. 4.

La spesa di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, sarà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge, . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrate dell'esercizio 1949-1950 (quinto provvedimento).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.